Deliberazione n. 84/2025/ PASP/Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 marzo 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - Relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Verona n. 37 del 27 febbraio 2025, e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 943 del 5 marzo 2025, in seguito integrata con nota prot. Cdc n. 1135 del 18 marzo 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 9/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

Con nota prot. n. 17510/U del 4 marzo 2025, pervenuta via pec nella medesima data, il Segretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) di Verona ha trasmesso alla epigrafata Sezione, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito Tusp), la deliberazione della Giunta camerale n. 37 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto "Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl. Proposta di partecipazione alla compagine sociale".

Con la medesima nota sono stati inviati:

- lo statuto completo depositato presso RI – prot. dell'8 agosto 2023 (All. 37/1);
- il regolamento generale degli acquisti – aggiornato al d.lgs. n. 36/2023 con delibera del Consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2023 (All. 37/2);
- il regolamento sul funzionamento del fondo economale (All. 37/3);
- il regolamento di gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (aggiornato al d.lgs. n. 36/2023 con delibera del Consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2023 (All. 37/4);
- il regolamento per il reclutamento del personale e per le progressioni di carriera di Dintec Scrl (All. 37/5);
- il parere del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 265/2005.

La delibera di Giunta camerale n. 37/2025 enuncia l'adesione della CCIAA di Verona alla società Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica Scarl (di seguito Dintec Scrl), sottoscrivendo una quota dello 0,525% e, comunque sia, per un importo massimo di euro 3000,00.

Il Consorzio Dintec Scrl, con sede legale in Roma, è una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, costituita nel 1991, che opera quale soggetto *in house* del "sistema camerale".

La società consortile è sottoposta al controllo analogo della controllante Unioncamere che, pertanto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. *c*), Tusp, esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. La società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'Allegato I.1 del d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 ed è struttura del sistema camerale a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219. La

compagine sociale di Dintec Scrl, oltre ad avere una diffusa partecipazione tra le camere di commercio insistenti su diverse regioni, contempla la prevalente partecipazione di Unioncamere, ente di rilevanza nazionale.

Come evidenziato in delibera, con nota del 3 febbraio 2025, prot. CCIAA n. 8425, "*Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scarl, aveva comunicato alle Camere, eventualmente interessate all'adesione società, che, in esito alle richieste di opzione pervenute in relazione ad un aumento di capitale sociale di € 20.000,00 senza sovrapprezzo, deliberato il 27 novembre 2024, l'importo massimo sottoscrivibile da nuovi soci risulta pari ad € 19.972,80*".

Più specificamente, aderendo a Dintec Scrl, la CCIAA di Verona assumerà *ex novo* la qualifica di socio, di minoranza, sottoscrivendo una quota dello 0,525%, a fronte di un capitale sociale attuale pari ad euro 551.473,09, di cui il 70,35% conferito da Unioncamere nazionale, il 16,79% da Enea, il 3,49% dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e il restante 9,37% da altre Camere di Commercio ed Unioni regionali.

Secondo la delibera della Giunta camerale n. 37/2025, il programma camerale comprende "*la doppia transizione digitale ed ecologica, la formazione ed orientamento al lavoro, la tutela del mercato*". In tal senso, la delibera dà atto che "*la società svolge, a favore dei soci, attività che rientrano pienamente nella mission camerale e sono in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente per il triennio 2025÷2027- considerato: che i soci possono usufruire dei servizi della società in esenzione di IVA; che, pertanto, ai soci viene applicato un modello di rendicontazione basato sui costi effettivamente sostenuti, senza alcun margine di profitto aggiuntivo; che non è richiesto il versamento di alcun contributo annuale; che la natura di società in house semplifica le procedure di affidamento*".

DIRITTO

La deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ha specificato, in sede nomofilattica, i parametri attuativi della funzione consultiva di cui all'art. 5, comma 3, Tusp. Tali parametri vengono di seguito applicati al caso di specie ai fini dell'espressione del parere.

La Sezione precisa che, secondo i principi nomofilattici richiamati, il provvedimento amministrativo versato al parere è efficace, ma ne è temporaneamente sospesa l'esecutività (combinato disposto artt. 21-*quater*, comma 1, l. n. 241/1990 e art. 5, comma 3, TUSP). Con integrazione istruttoria (prot. Cdc n. 1135 del 18 marzo 2025), il Segretario generale della CCIAA di Verona ha dichiarato che l'immediata eseguibilità della delibera camerale in esame è subordinata al rilascio del parere nei termini di legge.

1. Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 Tusp)

A fronte di acquisto di partecipazioni societarie da parte di un'amministrazione pubblica, l'art. 8, comma 1, Tusp stabilisce che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*". Tali norme disciplinano le forme di adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Nel caso in esame, le camere di commercio rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. *a*) del Tusp.

Al riguardo, la Sezione è competente a rilasciare il parere, sebbene la compagine sociale di Dintec Scrl, oltre ad avere una diffusa partecipazione tra le camere di commercio insistenti su diverse regioni, veda la prevalente partecipazione di Unioncamere, ente di rilevanza nazionale. Infatti, in ordine alla medesima questione di competenza, con deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, le Sezioni riunite in sede di controllo, hanno stabilito che: "*Il richiamato quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di «altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione» che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma. In tal senso va richiamato anche l'orientamento delle Sezioni riunite in sede consultiva (deliberazione n. 3/2014) che hanno riconosciuto la sussistenza dell'obbligo per gli agenti contabili delle CCIAA di trasmettere alle Sezioni giurisdizionali regionali i conti giudiziali, «con applicazione dei modelli approvati con d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con riferimento alle amministrazioni locali»* (…). *Va, quindi, dichiarata la competenza delle Sezioni regionali di controllo a deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie delle Camere di commercio, in applicazione del criterio generale di ripartizione delineato dall'art. 5, c. 4, TUSP. Tale soluzione si pone, peraltro, in continuità con la consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le quali, riconoscendosi competenti, hanno sottoposto a controllo i piani di revisione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni societarie delle Camere di commercio, sulla base del medesimo criterio di ripartizione di attribuzioni di cui all'art. 5, c. 4, TUSP, espressamente richiamato dai successivi articoli 20 e 24 TUSP* (…)."

La forma di adozione dell'atto deliberativo di acquisizione (art. 7, comma 1, Tusp) è assolta in quanto la partecipazione della CCIAA di Verona alla società Dintec Scrl risulta approvata da una deliberazione della Giunta camerale (delibera n. 37 del 27 febbraio 2025), conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. *d*) Tusp.

Il requisito dell'analitica motivazione (art. 7, comma 2, Tusp) attiene ai successivi parametri di giudizio (paragrafi n. 3 e n. 4).

2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp).

Risulta assolto il disposto dell'art. 3, comma 1, Tusp, per cui "*le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*". Infatti, Dintec Scrl è società consortile a responsabilità limitata.

In senso più generale, la partecipazione di una camera di commercio ad una società consortile è stata ammessa dalle Sezioni riunite nella pronuncia n. 11/SSRRCO/QMIG/2024, a condizione che "*tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse*

alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie".

Risulta assolto il disposto dell'art. 4, comma 1, Tusp, per cui "*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".*

Nello specifico, secondo l'art. 4, comma 2, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività, tra l'altro, ascritte all'"*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni"* [lett. *d*)]. Orbene, per quanto risulta dalla delibera della Giunta camerale n. 37/2025 in esame, l'acquisizione della partecipazione appare coerente con il perseguimento di siffatta attività, atteso che: 1) la società è qualificata come "organismo di diritto pubblico" ed è struttura del sistema camerale; 2) non ha scopo di lucro ed è società *in house* ai sensi del Tusp.

Tali condizioni profilano un rapporto interorganico (di Dintec Scrl rispetto alla CCIAA di Verona) nella più generale prospettiva dell'affidamento *in house providing* (cfr., più in generale, art. 7, comma 1, d.lgs. n. 36/2023; *ex plurimis,* Corte CE 18 novembre 1999, Causa C-107/98). Si approda a tale conclusione ove si consideri la CCIAA di Verona un'autorità pubblica che aderisce ad un'entità composta da pubbliche amministrazioni (nel caso, Unioncamere), istitutiva in comune di un'entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti (cfr. Corte UE, sez. III, 29 novembre 2012, in C-183/11): nel caso, i servizi offerti da Dintec Scrl. In tal senso, l'art. 6, comma 1, dello statuto della società consortile stabilisce che alla società possono partecipare enti ed organismi del sistema camerale.

La suddetta correlazione al rapporto interorganico è supportata dal fatto che, per quanto riferito, Dintec Scrl è sottoposta al controllo analogo della controllante Unioncamere. Quest'ultima, a sua volta, si trova in rapporto funzionale con le singole camere di commercio (quindi anche con la CCIAA di Verona), perché si tratta, in ambo i casi, di componenti del sistema camerale italiano (art. 1, comma 2, l. n. 580/1993), ossia di "*un insieme di enti che concorrono alla realizzazione di un'azione unitaria, secondo una logica di «rete» nazionale",* per quanto "*rimangano soggettivamente distinti"* (cfr. deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, *cit.*).

In particolare, sotto il profilo della strumentalità, l'operazione complessiva viene descritta come funzionale alle finalità istituzionali della CCIAA in quanto, tra l'altro, la doppia transizione digitale ed ecologica, la formazione ed orientamento al lavoro e la tutela del mercato si configurano come attività proprie della società e costituiscono funzioni e compiti specifici ex art. 2, comma 2, punti c), d), d-*ter)*, e), f) della legge n. 580/1993. In tal senso, la delibera della Giunta camerale n. 37/2025 riferisce che il programma camerale comprende,

come detto, "*la doppia transizione digitale ed ecologica, la formazione ed orientamento al lavoro, la tutela del mercato*".

3. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp).

Secondo i parametri nomofilattici (deliberazione n. 16/QMIG/2022, *cit.*), il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione, l'una oggettiva e l'altra soggettiva. La prima (oggettiva) concerne le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare. La seconda (soggettiva) è tesa a ponderare gli effetti dell'operazione in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

Sul piano della sostenibilità oggettiva, la disamina dei principali dati economici della Società consortile relativi al triennio 2021-2023, riportati dalla delibera camerale in esame, evidenzia la persistenza di una situazione di strutturale equilibrio economico (risultati d'esercizio pari, rispettivamente, a euro 45.146, euro 32.701 ed euro 73.931), unita ad una liquidità costante nel tempo. A fine 2023, vi sono disponibilità liquide pari ad euro 1.300.094,00.

Il patrimonio netto della società, al 31 dicembre 2023, è risultato pari a euro 996.994, con un capitale sociale pari ad euro 551.473. La disamina del *budget* economico 2025 evidenzia la proiezione di valori economici e flussi finanziari in equilibrio.

In particolare, con riferimento al *budget* 2025, a fronte di ricavi pari ad euro 3.500.000 (con variazione del 10,76% rispetto all'annualità 2024) e di un totale costi pari ad euro 3.440.000 (con variazione del 9,21% rispetto all'annualità 2024), sono previsti risultati economici positivi, pari a euro 60.000, a prescindere dalla verifica derivante dalla successiva imposizione fiscale. Si è, inoltre, riscontrato, nella relazione sulla gestione al bilancio 2023 (ultimo approvato), che la società esprime indicatori rispettosi delle soglie di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza dell'impresa).

Per quanto la Sezione riscontri l'assenza in atti di un *business plan* con orizzonte temporale almeno triennale, essa ritiene, tuttavia, sufficiente l'onere motivazionale della sostenibilità finanziaria in termini oggettivi. Lo consente il riferito quadro economico-patrimoniale degli ultimi esercizi, del *budget* 2025, il riscontrato parere favorevole dell'Organo di revisione della CCIAA e, infine, la considerazione della esiguità dell'impegno finanziario derivante dall'operazione, per un massimo di euro 3.000,00 (in tal senso, cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Veneto n. 104/2023/PASP). Peraltro, e più in generale, le richiamate direttive nomofilattiche (deliberazione n. 16/QMIG/2022, pag. 26, *cit.*) contemplano "*forme analoghe di analisi di fattibilità*" alternative al *business plan*.

Risulta parimenti assolto l'onere motivazionale della sostenibilità finanziaria in termini soggettivi, atteso il riscontro della copertura finanziaria dell'operazione di acquisto societario. Infatti, il provvedimento camerale in esame, per un verso, dà conto che la somma di euro 3.000,00 (ripetesi: di esiguo importo) graverà sulla voce "immobilizzazioni finanziarie" della funzione istituzionale "A – Organi istituzionali e segreteria generale del

preventivo annuale 2025" [punto *c*) del deliberato]. Per altro verso, per il suddetto pagamento, lo stesso provvedimento dà conto della variazione di bilancio corrispondente [punto *d*) del deliberato].

4. L'adempimento dell'onere motivazionale circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp).

L'art. 5, commi 1 e 3, del Tusp prevede che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione sia motivato anche sul piano della convenienza economica, oltreché della sostenibilità finanziaria.

Occorre al riguardo ribadire i seguenti dati, rilevanti in generale al fine dell'acquisizione da parte dell'amministrazione della posizione di socio: 1) la CCIAA di Verona acquista una quota di società consortile appartenente al sistema camerale nazionale; 2) il conseguente impatto finanziario risulta molto contenuto, trattandosi di acquisto di quota sociale dell'importo massimo di euro 3.000,00; 3) la società consortile è temporalmente consolidata e perciò soggetta ai controlli finanziari di legge.

Va parimenti ribadito che, secondo la delibera della Giunta camerale n. 37/2025, il programma camerale comprende "*la doppia transizione digitale ed ecologica, la formazione ed orientamento al lavoro, la tutela del mercato*. In tal senso, la delibera dà atto che "*la società svolge, a favore dei soci, attività che rientrano pienamente nella mission camerale e sono in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente per il triennio 2025÷2027- considerato: che i soci possono usufruire dei servizi della società in esenzione di IVA; che, pertanto, ai soci viene applicato un modello di rendicontazione basato sui costi effettivamente sostenuti, senza alcun margine di profitto aggiuntivo; che non è richiesto il versamento di alcun contributo annuale; che la natura di società in house semplifica le procedure di affidamento*".

Perciò, l'operazione di acquisto della partecipazione societaria si prefigge, da un lato, finalità di razionalizzazione funzionale e, dall'altro, il perseguimento di obiettivi strategici di sviluppo, rafforzamento e ampliamento della *mission* e dei piani di azione, mediante la condivisione, in un unico soggetto, di *asset*, esperienze, competenze e risorse appartenenti alla società, degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei soci in sinergia con Unioncamere nazionale e, più in generale, con le altre camere di commercio consorziate.

La convenienza economica è in generale indicativa dell'equilibrio tra costi e ricavi, in quanto preordinata all'ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione per il minor dispendio dei mezzi stessi. Nel caso di specie, essa è rappresentata dal raffronto del delineato contenuto dell'operazione con i dati economici, gli indicatori di bilancio e il prezzo di acquisto di cui al punto precedente, afferenti alla relativa sostenibilità finanziaria. E sotto quest'ultimo profilo, va rimarcata la dimostrazione della copertura di spesa dell'operazione.

In merito alle alternative concernenti la gestione diretta o esternalizzata del servizio, tali valutazioni risultano assolte al momento della decisione della CCIAA di Verona di partecipare alla società Dintec Scrl, correlandosi tale opzione alla costituzione di un

rapporto interorganico, con conseguente strumentalità della società consortile rispetto all'ente camerale, alla stregua delle considerazioni che precedono.

5. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp).

Sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, la qualificazione di una misura come "aiuto di Stato", ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), richiede che siano soddisfatti alcuni presupposti fondamentali: 1) deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; 2) deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; 3) deve concedere un vantaggio al beneficiario; 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (cfr., tra le più recenti, Corte giust., sent. 6 marzo 2018, *Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank*, causa C-579/16).

Costituisce "aiuto di Stato", in particolare, l'ipotesi di partecipazione pubblica al capitale delle imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un investitore privato operante in un'economia di mercato (cd. criterio dell'investitore privato); tale criterio si rinviene già nella comunicazione della Commissione sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Boll. CE, 9/1984), laddove si afferma che qualsiasi forma di partecipazione pubblica (anche totalitaria) deve conformarsi al criterio "*dell'investitore privato, operante in normali condizioni di mercato*", ossia dell'investitore "*in regime di mercato che persegua l'obiettivo della massima redditività dei propri investimenti*". La Corte di giustizia ha successivamente precisato (cfr. Corte giust. eur., 21 marzo 1991, in causa C-305/89) che "*per stabilire se l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un'impresa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti pubblici di gestione avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità*".

Con riferimento all'acquisto della partecipazione in esame, può ritenersi che le valutazioni di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica, di cui ai paragrafi precedenti, siano idonee a soddisfare il criterio in questione; per altro verso, può rilevarsi che l'attività che la società è chiamata a svolgere non sia idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, considerata la sua natura strumentale agli enti soci e, dunque, sostanzialmente locale.

Si è richiamato, in precedenza, l'art. 4, comma 2, Tusp, per cui le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività, tra l'altro, ascritta all'"*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni*" [lett. *d*)]. L'operazione di che trattasi si è dimostrata conforme a legge, anche in quanto contemplata da tale fattispecie normativa che, appunto, la qualifica astrattamente ammissibile.

L'art. 4, comma 2, Tusp va correlato all'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. Si tratta di disposizioni conseguenti alla Direttiva appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 smi.

Più in generale, la materia dell'affidamento *in house providing*, cui inerisce il regime di autoproduzione di che trattasi, è stata regolata da tale direttiva e in precedenza disciplinata dalla giurisprudenza comunitaria (*ex plurimis* Corte CE 18 novembre 1999, Causa C-107/98): com'è noto, tale giurisprudenza, poichè interpretativa del diritto comunitario, costituisce fonte di diritto interno a misura dell'art. 117, comma 1, Cost. (cfr., in generale, TAR Lecce, sez. I, 27 novembre 2020, n. 1321).

Il delineato contesto dimostra, altresì, la conformità dell'operazione ai vincoli eurounitari. Infatti, l'espressa previsione, di matrice comunitaria, dell'affidamento in *house providing* importa la compatibilità con la materia degli aiuti di stato (cfr. in generale TAR Lazio, Roma, sez. III *bis*, sent. 10528/2019).

Quanto precede, salve, ovviamente, le valutazioni della Commissione europea, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza ai sensi degli art. 107 e 108 del TFUE.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, rende in senso favorevole il conseguente parere secondo le ragioni di cui in parte motiva.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Giovanni DALLA PRIA	Francesco UCCELLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente